



Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

## REGOLAMENTO PER LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la riproduzione dei beni culturali in consegna ai Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna, le modalità del rilascio delle autorizzazioni alla riproduzione e al conseguente uso delle immagini stesse, la determinazione e l'applicazione dei corrispettivi di riproduzione e dei canoni di concessione ai sensi del decreto ministeriale 11 aprile 2023, n. 161 recante le "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali", modificato con decreto ministeriale 21 marzo 2024, n. 108.

### Art. 2 - Disciplina generale

1. La riproduzione dei beni culturali è consentita ai sensi degli artt. 106, 107, 108, 109 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito solo Codice) e nei limiti delle disposizioni in essi contenute e di quelle in materia di diritto d'autore di cui alla Legge 633/1941.

2. L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione della richiesta, con l'indicazione di mezzi, modalità e luogo di esecuzione delle riproduzioni (salvo il caso in cui le riproduzioni vengano fornite dall'Amministrazione), finalità e destinazione delle medesime, quantità realizzate e immesse sul mercato, forme di distribuzione. La domanda, scaricabile dal sito web istituzionale, va inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: [pin.bo@cultura.gov.it](mailto:pin.bo@cultura.gov.it). Il procedimento di autorizzazione avrà termine entro 30 giorni dalla data di registrazione al protocollo della domanda. Il richiedente riceverà in risposta l'autorizzazione con le condizioni, l'indicazione degli importi dovuti e l'eventuale documentazione fotografica richiesta (previa ricezione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, ove dovuto).

4. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione o di studio, purché attuate senza scopo di lucro (articolo 108, comma 3, del Codice). In questi casi, il richiedente si impegna alla non divulgazione e diffusione al pubblico delle riproduzioni. La violazione di tale impegno comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. Ai sensi dell'articolo 108, comma 3-bis del Codice, sono in ogni caso libere:

- la *riproduzione* di beni culturali diversi dai beni archivistici, sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del Capo III, Titolo II, del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

- la *divulgazione* con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

6. Analogamente, sono da considerarsi libere – in quanto finalizzate a "studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale" ai sensi del citato articolo 108, comma 3-bis, del Codice – le riproduzioni di immagini di beni culturali contenute in pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque (c.d. *open access*) in quanto prive di un prezzo di copertina.





## Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

7. Si specifica che sono gratuite:

- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i volumi a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un carattere scientifico (contributi in volume, atti di convegni nazionali ed internazionali) e accademico;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per volumi e riviste a cui viene riconosciuto dall'ente concedente un contenuto divulgativo e didattico;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per i cataloghi d'arte, di mostre e manifestazioni culturali con tiratura fino a 4000 copie;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per le riviste scientifiche e di Classe A di cui agli elenchi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per pubblicazioni in giornali e periodici nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso destinate alle pubblicazioni liberamente accessibili da chiunque senza il pagamento di un prezzo (c.d. *open access*);
- le riproduzioni di beni culturali eseguite autonomamente da chiunque (come ad esempio studenti, studiosi, ricercatori, docenti universitari) effettuate a scopo non lucrativo e non destinate alla vendita;
- le riproduzioni di beni culturali e il loro riuso per la realizzazione del materiale espositivo, scientifico, didattico e divulgativo di mostre e manifestazioni culturali organizzate da un organo del Ministero ovvero da enti pubblici e privati per finalità di valorizzazione del patrimonio culturale attuate senza scopo di lucro. Nel caso di richieste relative a un elevato numero di immagini, la gratuità può essere concessa solo nell'ambito di accordi di collaborazione istituzionale. Si precisa che il biglietto di ingresso non è di per sé sufficiente a caratterizzare una iniziativa di valorizzazione come a fine di lucro, ma va valutato l'insieme delle circostanze in cui si realizza l'iniziativa stessa.

8. La trasmissione al richiedente di materiale nella disponibilità dell'Amministrazione non concede il diritto né include la facoltà di riproduzione, se non esplicitamente concessa. L'utilizzazione del materiale acquisito dovrà avvenire nel rispetto dei diritti degli autori e dei terzi, con responsabilità esclusiva del richiedente in caso di utilizzo improprio dei materiali trasmessi.

9. Ogni esemplare riprodotto dovrà indicare, nelle forme richieste dal caso, le specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, della bottega o dell'ambito culturale, il titolo, la dimensione, le tecniche e i materiali, la provenienza e la data) e la sua ubicazione. Salvo diversa indicazione contenuta nell'autorizzazione, esso dovrà riportare la menzione "Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna, su concessione del Ministero della Cultura".

10. L'autorizzazione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva e per una sola finalità richiesta, previo accertamento della fondatezza dei requisiti prescritti dalla legge e dietro pagamento del corrispettivo fissato nel tariffario vigente alla data della richiesta. Nessun uso diverso da quello dichiarato nella richiesta di autorizzazione può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Usi di tipo diverso devono essere nuovamente autorizzati. Richieste di utilizzo ripetuto nel tempo saranno valutate caso per caso.

11. La violazione di quanto dichiarato relativamente a finalità, destinazione, quantità e modalità delle riproduzioni concesse comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

12. Anche quanto non espresso nel presente atto, è comunque subordinato alla normativa vigente al momento della richiesta in materia di tutela, sicurezza, sanità e alle altre autorizzazioni eventualmente previste dalla stessa.





## Ministero della cultura

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

### Art. 3 – Riproduzioni

1. La riproduzione dei beni culturali in consegna ai Musei nazionali di Bologna - Direzione regionale Musei nazionali Emilia-Romagna, fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni, i diritti spettanti agli autori e l'eventualità contemplata all'art. 2, comma 4 del presente regolamento, è oggetto di autorizzazione da parte di questa Amministrazione.
2. Le immagini riprodotte in qualsiasi forma e fine non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli dichiarati al momento della domanda, senza preventiva autorizzazione dell'istituto.
3. Le richieste che si riferiscono a casi non specificatamente contemplati dal presente regolamento e dall'accluso tariffario saranno oggetto di esame e accordi specifici.
4. In caso di utilizzazione delle immagini a scopo editoriale, è fatto obbligo di consegnare alla Pinacoteca Nazionale di Bologna da 1 a 5 copie della pubblicazione nella quale l'opera è stata riprodotta, secondo quanto indicato nell'autorizzazione rilasciata. In caso di prodotto editoriale realizzato esclusivamente in formato *e-book* oppure di pubblicazione su periodico, si richiede l'invio in formato pdf del volume o dell'estratto del periodico.
5. Prima della diffusione al pubblico, una bozza del prodotto editoriale realizzato potrà essere richiesto dall'Amministrazione, per una valutazione preventiva. Tale richiesta sarà espressamente indicata nell'atto di concessione.

### Art. 4 – Corrispettivi di riproduzione e canoni di concessione

1. La riproduzione e l'uso dei beni culturali sono soggetti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per eseguire le riproduzioni. Il rimborso riguarda esclusivamente i costi vivi in rapporto alla richiesta di riproduzione ovvero i costi sostenuti per la riproduzione *ex novo* e per la fornitura. Nessun rimborso spese è dovuto per le riproduzioni già disponibili on-line che restano liberamente scaricabili e per le riproduzioni eseguite direttamente da privati purché realizzate nel rispetto di quanto previsto all'art. 108, comma 3-bis, punto 1), del Codice.
2. La riproduzione e l'uso dei beni culturali sono soggetti al pagamento di canoni di concessione sulla base delle disposizioni ministeriali vigenti ad esclusione di quanto previsto all'art. 2 (commi 4-7) del presente regolamento.
3. Gli importi dei corrispettivi di riproduzione e dei canoni di concessione sono determinati in ottemperanza al D.M. del 11/04/2023 recante le "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali" e alle relative modifiche introdotte dal D.M. del 21/03/2024 definiti nel relativo tariffario che è parte integrante del presente regolamento.
4. Il richiedente riceverà le indicazioni dei rimborsi o degli importi dovuti e le modalità per effettuare il pagamento in risposta alla richiesta inviata.
5. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata. A seguito dell'invio dell'attestazione di avvenuto pagamento, si procederà all'invio delle riproduzioni eventualmente richieste.
6. La ricevuta del bonifico o l'attestazione di avvenuto pagamento nella piattaforma PagoPA certificano l'avvenuto pagamento e hanno valore liberatorio per il debitore. Non si emettono fatture, possono tuttavia essere rilasciate su richiesta dichiarazioni che attestino l'avvenuto ed effettivo pagamento.





## *Ministero della cultura*

MUSEI NAZIONALI DI BOLOGNA  
DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI EMILIA-ROMAGNA

### Art. 5 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento del canone andrà effettuato seguendo le istruzioni presenti nell'autorizzazione rilasciata.
2. Copia della ricevuta di pagamento in formato pdf deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: [pin.bo@cultura.gov.it](mailto:pin.bo@cultura.gov.it).

### Art. 6 - Ipotesi particolari

1. La fornitura di immagini per fini istituzionali a uffici ed istituti del Ministero della Cultura o ad altri soggetti pubblici o privati per finalità scientifiche o di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, condivise da questa Amministrazione anche attraverso la stipula di accordi o convenzioni specifiche, è gratuita, salvo eventuale rimborso delle spese di riproduzione sostenute.
2. Nell'ipotesi di istanza proveniente da altra amministrazione o ente pubblico di cui all'elenco elaborato annualmente dall'ISTAT (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) o da un terzo ente del Terzo Settore o, comunque, per iniziative di contenuto sociale meritorio, potrà essere valutata una riduzione o un azzeramento del canone.
3. In relazione alle specificità territoriali e alle opportunità di promozione del patrimonio culturale meno conosciuto, l'Amministrazione può valutare una riduzione o un azzeramento del canone.
4. Per i prodotti editoriali con utilizzo di elevato numero di immagini, l'Amministrazione può valutare una riduzione dell'importo del canone nel caso di incidenza percentuale eccessiva dello stesso sul prezzo di copertina.
5. La possibilità di riproduzione di documenti conservati nell'Archivio Storico o di opere conservate presso depositi o luoghi di conservazione diversi dagli spazi espositivi sarà valutata caso per caso, in base allo stato di conservazione dei beni.
6. Nei casi in cui l'Amministrazione non abbia già a disposizione le immagini richieste o non possa garantire il servizio di riproduzione con mezzi propri, il richiedente, se autorizzato, potrà provvedere personalmente alla riproduzione o commissionare, a proprie spese, l'attività di riproduzione ad altri soggetti. Per condizioni e canoni si rimanda a quanto indicato nel "Regolamento per la concessione in uso degli spazi per eventi e riprese fotografiche e video" e nel relativo tariffario.

